



Comune di San Pellegrino Terme

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
E
DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13 giugno 2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell'11 marzo 2022

Sommario

Art. 1 – Oggetto	1
Art. 2 – Definizioni	1
Art. 3 – Competenze	3
Art. 4 – Servizi gratuiti	4
Art. 5 – Registro delle operazioni cimiteriali.....	4
Art. 6 – Orario di apertura e chiusura del cimitero	4
Art. 7 – Disciplina dell’ingresso e circolazione veicolare	4
Art. 8 – Divieti	5
Art. 9 – Pulizia del cimitero	5
Art. 10 – Responsabilità verso terzi – Presunzione di legittimità.....	6
TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO	7
Art. 11 – Dichiarazione di morte	7
Art. 12 – Denuncia della causa di morte	7
Art. 13 – Accertamenti necroscopici.....	7
Art. 14 – Referto all’autorità giudiziaria.....	8
Art. 15 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	8
Art. 16 – Termini di osservazione.....	8
Art. 17 – Modalità di osservazione	8
Art. 18 – Deposito obitorio mortuario nel cimitero del capoluogo.....	8
Art. 19 – Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento.....	9
Art. 20 – Riscontro diagnostico e autopsia	9
Art. 21 – Trattamenti conservativi	9
Art. 22 – Cadaveri a disposizione della scienza.....	9
Art. 23 – Prelievi di parti di cadavere e di cornea a scopo di trapianto terapeutico	10
TITOLO III - FERETRI.....	11
Art. 24 – Deposizione del defunto nella cassa funebre.....	11
Art. 25 – Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne cinerarie	11
Art. 26 – Verifiche preventive al trasporto di cadavere	12
TITOLO IV – TRASPORTO FUNEBRE	13
Art. 27 – Norme generali per il trasporto funebre.....	13
Art. 28 – Trasporto di salma	13
Art. 29 – Trasporto resti mortali	13
Art. 30 – Trasporto di cadaveri	14
Art. 31 – Funerale	14
Art. 32 – Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	14
Art. 33 – Trasporto per seppellimento in cimitero da e per altri comuni.....	14
Art. 34 – Trasporto all’estero o dall’estero e passaporto mortuario	15
Art. 35 – Facoltà di disporre del defunto e dei funerali	15
Art. 36 – Ammissione nel cimitero.....	16
Art. 37 – Riti funebri – funerali civili	16
TITOLO V – SISTEMI DI SEPOLTURA	17
Art. 38 – Assegnazione sepolture	17
Art. 39 – Inumazioni	17
Art. 40 – Campi di mineralizzazione	18
Art. 41 – Tumulazione	19
TITOLO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	20
Art. 42 – Norme generali	20
Art. 43 – Esumazioni ordinarie	20
Art. 44 – Esumazioni straordinarie	20

Art. 45 – Estumulazioni ordinarie.....	20
Art. 46 – Estumulazioni straordinarie	21
Art. 47 – Vilipendio di cadavere.....	21
Art. 48 – Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie	21
Art. 49 – Trattamento prestabilito per i resti ossei e per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi	22
Art. 50 – Oggetti da recuperare.....	22
Art. 51 – Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture.....	22
TITOLO VII – CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE	23
Art. 52 – Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.....	23
Art. 53 – Urne cinerarie	23
Art. 54 – Tumulazione delle ceneri.....	23
Art. 55 – Affidamento delle ceneri	24
Art. 56 – Dispersione delle ceneri.....	24
Art. 57 – Autopsie.....	25
Art. 58 – Imbalsamazioni.....	25
TITOLO VIII – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE, COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	26
Art. 59 – Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura	26
Art. 60 – Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune.....	26
Art. 61 – Ornamentazione colombari, ossari e nicchie cinerarie	26
Art. 62 – Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali.....	26
TITOLO IX – ILLUMINAZIONE VOTIVA	28
Art. 63 – Servizio di illuminazione votiva.....	28
TITOLO X – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO.....	29
Art. 64 – Responsabile del cimitero.....	29
Art. 65 – Personale amministrativo.....	29
Art. 66 – Custode cimitero	29
Art. 67 – Doveri generali del personale addetto al cimitero	29
TITOLO XI – CONCESSIONI CIMITERIALI	31
Art. 68 – Tipologia delle sepolture in concessione.....	31
Art. 69 – Diritti di sepoltura – Loculi e ossari	31
Art. 70 – Diritti di sepoltura – Cappelle e tombe.....	31
Art. 71 – Opposizione al diritto di sepolcro.....	31
Art. 72 – Contratto di concessione.....	32
Art. 73 – Onerosità della concessione - Pagamento.....	32
Art. 74 – Durata della concessione e decorrenza	32
Art. 75 – Variazioni anagrafiche e della durata della concessione	32
Art. 76 – Rinnovo della concessione	33
Art. 77 – Successione della concessione.....	33
TITOLO XII – CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE	34
Art. 78 – Criteri di assegnazione di loculi e ossari	34
Art. 79 – Criteri di assegnazione posto d’inumazione in campo comune.....	34
Art. 80 – Criteri di assegnazione di aree per costruzioni di tombe, tombe e cappelle.....	34
Art. 81 – Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura	34
Art. 82 – Prenotazione loculi	34
TITOLO XIII - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI.....	35
Art. 83 – Scadenza	35
Art. 84 – Rinuncia.....	35
Art. 85 – Revoca	35
Art. 86 – Decadenza.....	36
TITOLO XIV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO.....	37

Art. 87 – Imprese appaltatrici del Comune	37
Art. 88 – Lavori per conto di privati	37
Art. 89 – Obblighi e divieti delle imprese private e del loro personale	37
Art. 90 – Orari di lavoro per le imprese	38
Art. 91 – Vigilanza e collaudo di opere	38
TITOLO XV – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	39
Art. 92 – Requisiti all’esercizio delle attività funebri.....	39
Art. 93 – Obblighi e divieti	39
Art. 94 – Vigilanza.....	39
TITOLO XVI – RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ CIMITERIALI.....	40
Art. 95 – Classificazione dei rifiuti cimiteriali	40
Art. 96 – Smaltimento dei rifiuti cimiteriali	40
TITOLO XVII – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....	41
Art. 97 – Sanzioni amministrative	41
Art. 98 – Rinvio ad altre norme	41
Art. 99 – Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – Concessioni pregresse	41
Art. 100 – Entrata in vigore	41

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in attuazione della legge regionale 18 novembre 2003 n. 22, della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33, del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito locale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri comunali e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
 - autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
 - autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
 - avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
 - cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
 - cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
 - ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
 - cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
 - cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
 - cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
 - colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato in un periodo minimo di anni dieci;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico

- preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigiene;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per
- feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

Art. 3 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate rispettivamente dal Sindaco di San Pellegrino Terme, quale ufficiale di Governo e dall'ATS. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.

267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ATS. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali e locali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Spettano ai dirigenti responsabili, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, nel D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 4 – Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- b) il servizio obbligatorio di recupero salme e il trasferimento all'obitorio di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico o in abitazioni inadatte;
- c) il servizio funebre (fornitura della cassa per inumazione, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura e sepoltura a sistema di inumazione in campo comune), nel caso di persone residenti che versano in stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari;
- d) la cremazione e la dispersione delle ceneri di persone defunte, residenti nel comune, che versano in stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari.

Art. 5 – Registro delle operazioni cimiteriali

1. Presso l'ufficio comunale preposto è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro cronologico delle operazioni cimiteriali.

Art. 6 – Orario di apertura e chiusura del cimitero

1. L'orario d'apertura e chiusura del cimitero è stabilito dal Sindaco e viene esposto al pubblico all'ingresso del cimitero. Di ogni variazione d'orario d'accesso, viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet comunale e affissione di avviso presso bacheca del cimitero.

Art. 7 – Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare e circolare a piedi. E' consentito l'ingresso a persone invalide trasportate da carrozzelle manuali o a motore.
2. E' vietato l'ingresso con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati preventivamente.
3. E' vietato inoltre l'ingresso:
 - a) agli animali, con esclusione dei cani guida per non vedenti;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

- c) ai bambini di età inferiore a otto anni, quando non siano accompagnati da adulti.
4. Limitazioni all'accesso potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti od eccezionali;
 5. I mezzi privati e di servizio possono accedere all'interno del cimitero solo per il carico e lo scarico dei materiali trasportati;
 6. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati autorizzati a trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, devono evitare rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o a persone;
 7. Tutti i veicoli a motore ivi ammessi, devono marciare a velocità ridotta.

Art. 8 – Divieti

1. Nel cimitero e nei pressi degli ingressi, è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:
 - a) tenere un comportamento chiassoso o di disturbo dei visitatori;
 - b) fumare o consumare cibi o bevande;
 - c) utilizzare dispositivi cellulari;
 - d) introdurre oggetti irriverenti;
 - e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti e lapidi;
 - f) sfregiare il muro del cimitero, le cappelle, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero stesso;
 - g) collocare vasi, quadri o quant'altro alla base delle campate dei loculi o che limiti lo spazio riservato al passaggio di visitatori;
 - h) piantare fiori ed arbusti al di fuori dell'area in concessione;
 - i) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - j) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - k) durante l'innaffiamento dei fiori sporcare/bagnare le lapidi contigue
 - l) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - m) calpestare e/o danneggiare aiuole, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - n) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti;
 - o) esporre od affiggere materiale divulgativo o pubblicitario; sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri;
 - p) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - q) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - r) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del cimitero;
 - s) svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - t) l'accattonaggio.
2. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, verrà immediatamente diffidato dal personale addetto ad uscire e, quando ne fosse il caso, verrà consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 9 – Pulizia del cimitero

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.
2. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture

private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto o per evidente stato di abbandono.

Art. 10 – Responsabilità verso terzi – Presunzione di legittimità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
3. Il soggetto che richiede la fruizione di uno dei servizi cimiteriali previsti dal presente regolamento (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...), il rilascio di una concessione (aree, loculi, ecc.), l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune o il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante all'avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia e fino alla definitività della sua risoluzione (per accordo tra le parti o per intervenuta sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato).

Sono fatti salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando in ogni caso estranea, l'Amministrazione Comunale od il soggetto gestore, all'azione che ne consegue.

Tutte le eventuali spese derivanti o comunque connesse alle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 11 – Dichiarazione di morte

1. Per la dichiarazione o avviso di morte, per l'autorizzazione al seppellimento di cadavere, ovvero alla sua cremazione, si rimanda all'ordinamento di Stato Civile.
2. La morte di persona avvenuta sul territorio del Comune, deve essere dichiarata entro ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile che redige l'atto di morte.
3. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da persona delegata e in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona informata del decesso. Tale dovere si estende anche nel caso di nati morti.
4. La dichiarazione, resa con apposito modulo, contiene i dati occorrenti e i vari adempimenti conseguenti ed è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in istituti ospedalieri, strutture socio-sanitarie, socio assistenziali, residenziali o comunità sono notificati con apposito modulo, all'Ufficio di Stato Civile nel termine di cui al comma 2, a cura del direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.

Art. 12 – Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante, o in caso di sua assenza, colui che ne assume le funzioni, deve fare non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco dell'evento ritenuto causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica (modello Istat D4-D5/D4bis-D5bis).
2. Tale scheda, che deve essere successivamente trasmessa all'ATS, ha finalità sanitario statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, come previsto dall'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.
6. Se dalla denuncia di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente servizio dell'ATS dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Art. 13 – Accertamenti necroscopici

1. Per accertamento di morte si intende la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non oltre le ventiquattro ore dal decesso. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento di morte è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.
3. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato necroscopico che viene inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui è avvenuto di decesso, che a sua volta provvede al rilascio del permesso di seppellimento o del decreto di cremazione.

4. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente ATS.
5. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituto ospedaliero, struttura socio-sanitaria, residenziale o socio assistenziale sono svolte dal direttore sanitario o altro medico suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art. 14 – Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle visite per accertamenti necroscopici, come anche in esito a riscontro diagnostico o ad autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi spetta all'autorità giudiziaria il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda resa dal medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 15 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco, che a sua volta ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria e all'ATS. Quest'ultima, deve provvedere all'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 16 – Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto a riscontro diagnostico o ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990, dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994 n. 582 e dal decreto del Ministero della Sanità 11 aprile 2008, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ed infine, quando ricorrano altre speciali ragioni a giudizio del medico necroscopo.
3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte secondo quanto stabilito dal precedente comma.

Art. 17 – Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio dell'ATS prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 18 – Deposito obitorio mortuario nel cimitero del capoluogo

1. Il cimitero del capoluogo dispone di un deposito mortuario, inteso quale luogo destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione

Art. 19 – Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento

1. Salvo il nulla osta al seppellimento disposto dall'autorità giudiziaria, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune dove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti e di ossa umane.
3. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 20 – Riscontro diagnostico e autopsia

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso decreto, mentre l'autopsia è disposta dall'autorità giudiziaria.
2. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte e da quest'ultimo, al competente servizio dell'ATS.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Il riscontro diagnostico o l'autopsia possono essere eseguiti trascorso il termine di osservazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto o dell'ente che lo ha richiesto, mentre le spese per l'autopsia sono a carico del richiedente, per persone non residenti o non decedute sul territorio comunale.
6. Il personale incaricato ad eseguire il riscontro diagnostico o l'autopsia, deve comunicare agli uffici comunali, il giorno e l'ora in cui verrà eseguito l'esame, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del cimitero.

Art. 21 – Trattamenti conservativi

1. I trattamenti per l'imbalsamazione richiesti dai familiari del defunto devono essere autorizzati dal comune e sono eseguiti da medico legalmente abilitato all'esercizio professionale, dopo l'accertamento di morte e sotto il controllo dell'ATS.
2. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuato il trattamento conservativo.
3. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
4. L'imbalsamazione e la tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive sono vietate.
5. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990 è eseguito dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Art. 22 – Cadaveri a disposizione della scienza

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 285/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono essere costantemente identificate mediante targhetta o altro metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
3. Il direttore delle sale anatomiche deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 285/1990 e, una volta eseguiti gli studi, deve provvedere alla riconsegna delle salme

ricomposte, dei pezzi anatomici, dei prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

4. Solo ed esclusivamente agli istituti universitari, il competente servizio dell'ATS può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del D.P.R. 285/1990, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
5. Il commercio di cadaveri e di ossa umane è vietato.

Art. 23 – Prelievi di parti di cadavere e di cornea a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975 n. 644, modificata dalla Legge 13 luglio 1990 n. 198 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977 n. 409.
2. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ATS.

TITOLO III - FERETRI

Art. 24 – Deposizione del defunto nella cassa funebre

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 25 – Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne cinerarie

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle parti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe, loculi o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, a 1,5 mm se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 30 mm.
3. La modalità di chiusura della cassa funebre prevede che il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte a una distanza di almeno 40 cm. l'una dall'altra.
4. Sul feretro, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e morte del defunto.
5. Nella parte esterna della cassa, in posizione visibile, è impresso il marchio di fabbrica.
6. Alle casse metalliche è consentita l'applicazione di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
7. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra anche le pareti fino ad un'altezza non inferiore a 20 mm, di spessore minimo non inferiore a 40 micron.
8. Sono consentite senza limite vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 Kg di peso sul cofano finito e devono essere costituite da componenti che garantiscano il rispetto dei limiti fissati dalle norme UNI.
9. Se un defunto già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio dell'ASL, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm.
10. Se il defunto proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche dei commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione dell'ATS competente per comune di partenza. Se nel feretro è stato impiegato il doppio feretro per salma destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
11. I resti ossei devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm, chiusa con saldature, anche a freddo, e recante nome, cognome, date di nascita e di morte del defunto o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.

12. Gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.
13. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

Art. 26 – Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. La chiusura del feretro è effettuato a cura degli addetti preposti allo svolgimento dell'attività funebre.
2. L'addetto al trasporto, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su due viti di chiusura, sia sulla dichiarazione di responsabilità con la quale si dichiara l'identità del cadavere, il corretto confezionamento del feretro secondo la sua destinazione e la distanza da percorrere, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie prescritte dalla legge.
3. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dall'incaricato del trasporto devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano il feretro. Qualora quest'ultimo venga consegnato ad un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

TITOLO IV – TRASPORTO FUNEBRE

Art. 27 – Norme generali per il trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro Comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio e della cremazione.
3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati, che ne devono garantire la continuità, il corretto svolgimento ed il decoro.

Art. 28 – Trasporto di salma

1. Il trasporto così detto "a cassa aperta" di salma, dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito d'osservazione o sala del commiato o abitazione del defunto ubicati anche in altro comune per l'espletamento della veglia funebre, deve eseguirsi entro la durata del periodo d'osservazione, nell'arco delle ventiquattro ore dal decesso.
2. Alle medesime condizioni del precedente comma, nell'arco delle ventiquattro ore dal decesso, è consentito il trasporto del defunto, anche nel caso in cui sia già stato espletato l'accertamento di morte o effettuato l'espianto di organi.
3. La salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
4. Il trasporto di salma avviene a mezzo di idonea auto funebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno. Per tale trasporto il medico curante, o comunque appartenente al servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione su modello approvato dalla giunta regionale.
5. Del trasporto di cui al precedente comma è data preventiva comunicazione anche per fax o altra via telematica, da parte dell'impresa funebre che come incaricata di pubblico servizio agisce sotto la diretta responsabilità giuridica e penale unitamente alla dichiarazione di morte e all'attestazione medica, all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma, all'ATS territorialmente competente, al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
6. Il trasporto di salma può essere fatto prima dell'accertamento di morte a seguito di attestazione rilasciata dal medico curante o dalla struttura sanitaria in cui si trova il deceduto. Per il periodo d'osservazione e su richiesta dei familiari la salma può essere trasportata presso un'abitazione privata, presso la camera mortuaria di una struttura sanitaria, la sala del commiato o il deposito di osservazione del comune. I trasporti sono svolti secondo le modalità di cui all'art. 39 del regolamento regionale e sono a carico dei familiari richiedenti.

Art. 29 – Trasporto resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.
2. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabile debbono in ogni caso essere raccolti in una

cassetta di zinco, di spessore non inferiore a 0,660 mm, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 30 – Trasporto di cadaveri

1. L'Incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, la quale, deve essere consegnata al custode del Cimitero.
2. Il trasporto dei cadaveri è fatto a cura della famiglia.
3. Il trasporto funebre dal luogo in cui si trova il defunto ovvero dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, anche se situato fuori dal territorio comunale, al luogo di sepoltura previa eventuale sosta al luogo di culto per la funzione religiosa, è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso, a seguito del rilascio del permesso di seppellimento o del decreto di cremazione.

Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

4. Il trasporto è effettuato a mezzo di auto funebre rivestita internamente nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile ed è attrezzata in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

Art. 31 – Funerale

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 32 – Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che l'ATS non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ATS.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero, quando si tratta di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato precedentemente.
4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, Il Servizio delle ATS dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 33 – Trasporto per seppellimento in cimitero da e per altri comuni

1. Il trasporto di cadavere, di resti mortali od ossei o di ceneri in cimitero di altro comune è

autorizzato con decreto dall'Ufficiale dello Stato Civile, a seguito di domanda da parte degli aventi diritto.

2. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dall'ufficiale di stato civile. Al rilascio del decreto di autorizzazione è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.
3. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale il cadavere, i resti mortali od ossei, o le ceneri vengono trasferiti per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
5. I cadaveri, i resti mortali od ossei, o le ceneri provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri o dei contenitori in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

Art. 34 – Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario

1. Il trasporto di defunto da o per l'estero è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
2. Il trasporto di cadavere o di resti esumati, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n.1379 o di stati non aderenti a tale convenzione.
3. Nel caso di trasporto da o per stati firmatari della convenzione di Berlino, è necessario il rilascio di passaporto mortuario a cura del Sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.
4. Per l'estradizione di cadavere dall'Italia verso paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, è rilasciata autorizzazione al trasporto da parte del Sindaco del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di nulla osta dell'autorità consolare dello stato in cui il feretro va estradato.
5. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da stati non aderenti alla convenzione di Berlino, il Sindaco, a seguito di domanda da parte dell'autorità consolare italiana del luogo di partenza del feretro, rilascia il nulla osta, informando il prefetto della provincia di frontiera di transito del feretro.
6. Nel caso di trasporto all'estero di resti ossei o di ceneri, non opera la convenzione di Berlino e pertanto non verrà rilasciato il passaporto mortuario ma l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco, redatta in lingua italiana e in lingua francese e contenente le generalità del defunto, le date di morte, di estumulazione o di esumazione, di cremazione e il luogo di destinazione.
7. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004, sono svolte dal personale sanitario dell'ATS competente del luogo in cui si trova il cadavere.
8. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 35 – Facoltà di disporre del defunto e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre del proprio cadavere ai fini della sepoltura e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa; in mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che dichiara di agire in nome e per conto e col preventivo consenso

degli altri aventi titolo.

2. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre del defunto e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
3. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
4. Nel caso sorga controversia tra gli aventi titolo, l'amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non venga raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

Art. 36 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero Comunale sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri dei residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti;
 - b) i cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune;
 - c) i nati morti e prodotti del concepimento, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione, nei casi in cui il parto o l'aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - d) le parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - e) i cadaveri di persone nate nel comune ma non residenti;
 - f) le ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c), d) e) f).
2. E' equiparato ai residenti chi ha avuto residenza nel Comune per un periodo di almeno metà della propria vita.
3. E' possibile autorizzare la sepoltura nei cimiteri del Comune di chi, pur non rientrando nei casi suddetti, ne faccia richiesta, previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 37 – Riti funebri – funerali civili

1. All'interno del cimitero è assicurato uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili intendendosi con ciò, riti o funzioni, in presenza del feretro già sigillato. In tale spazio, non soggetto a particolari requisiti di natura igienico sanitaria, è consentita la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto dell'austerità del luogo.

TITOLO V – SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 38 – Assegnazione sepolture

1. Al momento del decesso, per poter procedere alla assegnazione del luogo della sepoltura (tomba, colombario, ossario, campo comune di inumazione, cappella ecc.), del de cuius, è necessario presentare esplicita richiesta scritta.

Art. 39 – Inumazioni

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Nelle sepolture in terra comune è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria. E' consentito solo l'uso di casse in legno.
4. L'inumazione in campo comune ha la durata minima di dieci anni dal giorno del seppellimento.
5. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo provvisorio di materiale resistente, portante in caratteri non facilmente alterabili l'indicazione del nome e del cognome.
6. Il cippo, la lapide o altro supporto collocati dai soggetti interessati devono essere conformi alle norme stabilite dal presente regolamento comunale.
7. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio;
 - d) all'interno della fossa devono essere posizionati almeno 20 cm. di ghiaietto, per agevolare la normale mineralizzazione del feretro;
 - e) ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero. Dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 m dalla falda freatica;
 - f) Le fosse per i cadaveri di fanciulli d'età al di sotto dei dieci anni debbono avere nella parte inferiore (da 1,5 m a 2 m) una lunghezza media di 1,50 m., una larghezza di 0,50 m e debbono distare almeno 0,30 m da ogni lato. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (da 1,5 m.a 2 m.) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di 0,80 m e debbono distare l'una dall'altra almeno 0,30 m da ogni lato.
 - g) In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuola di fibra naturale, il comune rilascia autorizzazione previo parere favorevole dell'ASL.
8. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 20 mm, le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
9. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti ad una distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm., il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. e le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di

sicura e duratura presa.

10. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
11. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
12. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
13. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e deve essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
14. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alle dimensioni del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
15. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
16. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita in sicurezza considerando l'incolumità dei presenti.
17. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
18. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.
19. Sulle sepolture in campo comune, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe e non lateralmente sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a cm 60. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi copertura muraria oltre il 60%.
20. Sulle sepolture in terra comune è permesso il collocamento di croci o lapidi ricordo entro le dimensioni indicate dall'ufficio tecnico.
21. Nel caso i concessionari non volessero collocare croci o lapidi ricordo in corrispondenza delle sepolture è permesso il collocamento di una lastra con la sola indicazione dei dati anagrafici del defunto, l'apposizione della relativa fotografia ed un eventuale simbolo religioso purché si rispettino le dimensioni indicate dall'ufficio tecnico;
22. Tali ricordi, restano di proprietà del Comune nel caso che dopo l'esumazione della sepoltura, nessun ne faccia richiesta.
23. La posa delle lapidi dei monumenti deve essere autorizzata dall'ufficio tecnico. L'ufficio verificherà l'esecuzione secondo le disposizioni vigenti.
24. Le iscrizioni andranno apposte sulle lapidi nel rispetto della pietà del defunto. I simboli religiosi e le frasi dovranno rispettare le dimensioni stabilite .
25. Resta facoltà del Comune di provvedere alla rimozione di immagini e/o scritte contrari alla morale ed alla sacralità del luogo.

Art. 40 – Campi di mineralizzazione

1. Nei campi di mineralizzazione vanno inumati, con sequenza identica ai campi comuni, gli esiti di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo ottenuti a seguito di estumulazione o esumazioni di concessioni scadute.
2. Gli esiti di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo vanno inumati seguendo idonee modalità, senza nessun tipo di involucro anche se provenienti da estumulazioni da loculi o tombe e vanno ricoperti con un telo biodegradabile.
3. Il periodo di reinumazione in campo di mineralizzazione è fissato in un minimo di cinque anni.

Art. 41 – Tumulazione

1. Sono ammesse a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di resti ossei o di urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.
2. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive dei colombari, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990, della l.r. 33/2009 e del relativo regolamento di attuazione.
4. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato e in aggiunta, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni trasformativi conservativi.
5. In ogni ossario, previa verifica della capienza, è consentita la tumulazione di uno o più contenitori di resti ossei e/o di urne cinerarie.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 le spese sostenute per la rimozione di opere murarie necessarie alla verifica della capienza del colombario od ossario ed il conseguente ripristino, sono a carico del richiedente e i contenitori e/o le urne aggiuntivi, potranno permanere nel colombario od ossario non oltre la durata prevista dalla concessione stipulata originariamente. Dette spese dovranno essere corrisposte al Comune previa loro determinazione con apposita deliberazione di giunta comunale.
7. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'A.R.P.A., dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.
8. Le tombe prive delle condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento regionale n. 6/2004, dovranno essere adeguate, ove possibile, all'atto di una nuova tumulazione, in modo tale che ogni feretro venga collocato in un loculo separato, con accesso direttamente dall'esterno.
Tale adeguamento è a cura e a spese del concessionario.

TITOLO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 42 – Norme generali

1. Durante le operazioni di esumazione e/o estumulazione è possibile la presenza dei parenti dei defunti
2. Le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, sia promosse d'ufficio, che richieste dagli aventi titolo, sono regolate dal Comune e avvengono sempre in presenza del custode del cimitero.

Art. 43 – Esumazioni ordinarie

1. Nel campo comune, il turno ordinario di inumazione è pari ad un periodo minimo di anni dieci.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte, in periodi stagionali adeguati, da ottobre a aprile.
3. Se il defunto esumato risulta completamente mineralizzato i resti ossei sono collocati nell'ossario comune. Su richiesta degli aventi diritto, e a proprie cure e spese, i resti ossi sono raccolti in cassette di zinco da destinare a sepolture in concessione.
4. Se il cadavere rimasto inumato per almeno dieci anni non risulta in condizioni di completa decomposizione esso è avviato alla reinumazione in campo di mineralizzazione con eventuale impiego di particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
Il periodo di reinumazione in campo di mineralizzazione è fissato in un minimo di anni cinque.
5. Gli aventi diritto, a proprie cure e spese, in alternativa all'inumazione in campo di mineralizzazione, possono procedere alla cremazione dei resti mortali.
In tale ipotesi, il Comune può concedere un contributo ai familiari che intendono procedere a cremazione. L'importo del contributo fisso viene determinato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 44 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie di defunti inumati, effettuate prima dell'ordinaria scadenza, non possono essere eseguite salvo che per disposizione dell'autorità giudiziaria.
Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 45 – Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato
2. Se il defunto estumulato risulta completamente mineralizzato i resti ossei sono collocati nell'ossario comune. Su richiesta degli aventi diritto, e a proprie cure e spese, i resti ossi sono raccolti in cassette di zinco da destinare a sepolture in concessione.
Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa decomposizione esso è avviato alla reinumazione in campo di mineralizzazione con eventuale impiego di particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di

scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il periodo di reinumazione in campo di mineralizzazione è fissato in un minimo di anni cinque.

3. Gli aventi diritto, a proprie cure e spese, in alternativa all'inumazione in campo di mineralizzazione, possono procedere alla cremazione dei resti mortali.
In tale ipotesi, il Comune può concedere un contributo ai familiari che intendono procedere a cremazione. L'importo del contributo fisso viene determinato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 46 – Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione del feretro in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del Comune, rilasciata su istanza degli aventi titolo.
3. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente essere consentito il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 20 del Regolamento Regionale
4. Il feretro estumulato deve presentarsi in condizioni tali da consentire il suo trasferimento senza alcun rischio igienico-sanitario; in caso contrario viene effettuato il c.d. "rifascio" del feretro, consistente nella sostituzione della bara con una più adeguata, oppure con la collocazione della vecchia cassa in un'altra avente le caratteristiche necessarie ad assicurare una perfetta tenuta.
5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione. Le estumulazioni straordinarie per cremazione possono essere richieste dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato

Art. 47 – Vilipendio di cadavere

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio o il custode del cimitero sono tenuti a comunicare all'autorità giudiziaria e al Servizio dell'ATS competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 48 – Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità degli elenchi delle sepolture in scadenza, con pubblicazione all'albo pretorio on-line e all'albo del cimitero per almeno novanta giorni.
2. Su ogni singola sepoltura in concessione prossima alla scadenza, viene affisso preventivamente apposito avviso.
3. Con le pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie nonché il trattamento prestabilito per i resti ossei e per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti ossei o degli esiti di

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi a seguito delle operazioni d'ufficio di esumazione o estumulazione ordinarie, è inteso come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa l'eventuale cremazione.

Art. 49 – Trattamento prestabilito per i resti ossei e per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. In mancanza di indicazioni in merito da parte degli aventi diritto, i resti ossei derivanti da ciascuna esumazione o estumulazione promosse d'ufficio sono collocati nell'ossario comune.
2. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi s'intende come assenso alla cremazione e successiva dispersione nel cinerario comune.¹
3. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti previsti dalla normativa vigente, o, in caso di loro irreperibilità o disinteresse, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.²

Art. 50 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono richiederne la consegna entro 10 giorno dalle operazioni.
2. Gli oggetti richiesti ed eventualmente rinvenuti, sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato tra gli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Comune che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.

Art. 51 – Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, al momento delle esumazioni o estumulazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, se non esplicitamente richiesti e/o rimossi direttamente dagli aventi titolo, passano in proprietà del Comune, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o gli aventi titolo e possono essere impiegati in opere di miglioramento dei cimiteri o alienati, anche con il metodo dell'asta pubblica o smaltiti o conservati in apposito deposito.
2. Le fotografie dei defunti sono restituite agli aventi titolo che ne facciano richiesta prima della rimozione della sepoltura e che dovranno provvedere direttamente all'asportazione. In assenza di richiesta, il comune provvede a tenerle in deposito per la durata di tre mesi, declinando qualsiasi tipo di responsabilità per rottura accidentale o smarrimento.

¹ Comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2022. Il testo precedente era così formulato "Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di esiti di fenomeni cadaverici, s'intende come assenso al Comune alla reinumazione in campo di mineralizzazione."

² Comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2022. Il testo precedente era così formulato "In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, il Comune autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e dei cadaveri tumulati da almeno venti anni, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso. In questo caso le ceneri verranno disperse nel cinerario comune."

TITOLO VII – CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 52 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri o di resti mortali od ossei è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza, sulla base della volontà testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà, che deve risultare da atto scritto con firme autenticate, deve essere manifestata dal coniuge e in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da maggioranza assoluta di essi.
2. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare di procedere alla cremazione all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza del defunto. In questo caso sarà cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza informare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione. La dichiarazione viene fatta pervenire all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso a mezzo fax, posta o via telematica, nelle forme consentite dalla legge.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere deve essere corredata da un certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
6. Qualora il defunto sia portatore di pace-maker, nel certificato si dovrà precisare se lo stesso è alimentato da radionuclidi in presenza dei quali è prevista l'asportazione prima della cremazione.
7. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette secondo volontà manifestata dai loro legali rappresentanti.
8. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.
9. Le ossa e i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni possono essere avviati alla cremazione previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile
10. E' facoltà dell'Ente prevedere, oltre ai casi di cui agli articoli 43 e 45, una compartecipazione agli oneri sostenuti dai privati per la cremazione, sia in sede di prima sepoltura che in sede di esumazione/estumulazione. La misura e le modalità della compartecipazione sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 53 – Urne cinerarie

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
3. Le urne cinerarie devono essere di materiale idoneo.

Art. 54 – Tumulazione delle ceneri

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei

templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto, previo consenso della famiglia o dell'ente morale.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare d'apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 55 – Affidamento delle ceneri

1. Le ceneri racchiuse nell'urna cineraria, possono essere affidate ai familiari qualora vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dell'eventuale coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta.
2. La richiesta per l'affidamento delle ceneri è presentata a cura del soggetto legittimato, all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di decesso ovvero a quello dove sono tumulate le ceneri.
3. Con il rilascio di autorizzazione all'affidamento delle ceneri, deve essere sottoscritto un documento accompagnatorio delle fasi di trasporto dell'urna e nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale dell'urna. Copia di tale documento deve essere conservata presso l'impianto di cremazione e presso l'ufficio concessioni cimiteriali che autorizza l'affidamento. Il trasferimento da un luogo all'altro dell'urna cineraria deve essere accompagnato da un'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Comune che ha autorizzato l'affidamento.
4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare è stabilito di norma nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
5. Il cambio di residenza dell'affidatario e/o la variazione del luogo di conservazione dell'urna, comporta la segnalazione al comune che ha autorizzato l'affidamento.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, si deve provvedere al deposito dell'urna presso il cimitero del comune ove ubicate e richiederne la tumulazione in idonea sepoltura, restituendo la relativa autorizzazione di affidamento e sottoscrivendo apposito atto di recesso.
7. E' consentito l'affidamento delle ceneri anche successivamente alla loro tumulazione in cimitero.
8. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni eventuale variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica presso il comune che ha autorizzato l'affidamento. In particolare, si dovranno annotare i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto; per il recesso dall'affidamento verrà annotata l'identificazione del cimitero in cui avverrà la sepoltura delle ceneri e la data di recesso; verranno inoltre annotate la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione delle urne e le risultanze riscontrate.

Art. 56 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile in cui è avvenuto il decesso ovvero dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza ed è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto espressa mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati.
2. L'autorizzazione alla dispersione costituisce documento di accompagnamento delle ceneri.
3. La dispersione delle ceneri può avvenire in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private all'aperto, fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione di cadaveri dei propri associati o in mancanza,

da personale comunale autorizzato.

4. Qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni circa il luogo in cui debba avvenire la dispersione e gli aventi titolo non si siano pronunciati in merito entro novanta giorni dalla cremazione, le stesse verranno disperse nel cinerario comune.

Art. 57 – Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'ASL, della scheda di morte.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e all' ATS ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 58 – Imbalsamazioni

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo dell'ATS, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I trattamenti per l'imbalsamazione sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dall'ATS o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli art. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

TITOLO VIII – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE, COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 59 – Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere a propria cura e spese alla collocazione di un monumento funebre.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
3. La posa in opera del monumento deve essere autorizzata con nulla osta rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. L'autorizzazione alla collocazione del monumento sulla tomba è rilasciato previa istanza scritta del concessionario.
5. L'istanza deve essere corredata dal progetto del monumento (pianta quotata, prospetto e fianco) in due copie in scala 1:10, o in altra scala adeguata, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
6. Alla domanda va inoltre allegata copia fotostatica della ricevuta di pagamento relativi alla concessione stessa.
7. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
8. La verifica della corretta posa del monumento è effettuata da un tecnico comunale .

Art. 60 – Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune

1. Su ogni fossa nei campi comuni è consentita, a cura e spese degli aventi titolo, l'apposizione di un semplice cippo a forma di croce avente altezza massima fuori terra di cm. 70, e di una lastra copritomba in identico materiale lapideo (marmo, granito o pietra dura) avente dimensioni standard di cm.60 x cm. 160 , sui quali sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili l'indicazione dei dati anagrafici del defunto;
2. I manufatti di cui al comma 1), la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o agli aventi titolo. Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni (art. 63 c.2 DPR 285/1990).

Art. 61 – Ornamentazione colombari, ossari e nicchie cinerarie

1. Le lapidi di chiusura di colombari, ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune.
2. A pena di decadenza della concessione, a cura e spese del concessionario, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di tumulazione devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche.
3. I lavori di incisione e applicazione arredi funebri sulle lastre di marmo devono essere conformi alle modalità standard per loculi simili (dim. carattere max h. cm. 4.00)
4. La verifica della corretta esecuzione dei lavori è effettuata d'ufficio da tecnico comunale incaricato.

Art. 62 – Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepulture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepulture vicine,

evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o di collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.

2. In corrispondenze delle sepolture in campo comune, ai margini dei campi, non è consentita la messa a dimora di piante.
3. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è ammessa esclusivamente nell'area data in concessione con un'altezza massima di 60 cm.
4. Negli spazi compresi tra una cappella e l'altra possono essere messi a dimora esclusivamente arbusti ornamentali aventi altezze non superiori a mt. 3.00 che in ogni caso non possono invadere vialetti pedonali e altre aree.
5. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti, quando presentino aspetto indecoroso.

TITOLO IX – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 63 – Servizio di illuminazione votiva

1. Nelle cappelle, sulle tombe in muratura, sulle lapidi di colombari, sugli ossari individuali e sulle sepolture in terra comune è facoltativa l'apposizione di lampade votive.
2. La lampada votiva deve essere obbligatoriamente allacciata alla rete comunale in bassissima tensione, la fonte luminosa deve essere obbligatoriamente a led;
3. Non è ammessa l'installazione di lampade singole e multiple alimentate ad energia solare;
4. La posa in opera della condotta di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio e potenza uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal Comune.
5. E' fatto divieto all'utente modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, fatta salva la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lampada a condizione che venga assicurata identica tipologia e caratteristiche tecniche come quelle fornite dal Comune,
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento precedentemente versati.

TITOLO X – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 64 – Responsabile del cimitero

1. I servizi relativi alla gestione dei cimiteri sono di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'appaltatore del servizio.

Sono compiti specifici del Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporre e vigilare:

- a) sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale contenute nel presente regolamento;
- b) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro;
- c) sulla tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri;
- d) sul personale addetto al cimitero circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
- e) sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri, compreso il servizio di illuminazione votiva.

Art. 65 – Personale amministrativo

1. Gli impiegati assegnati agli uffici cimiteriali facenti capo al responsabile del cimitero svolgono tutte le mansioni di carattere amministrativo loro affidate.

2. Le concessioni cimiteriali sono rilasciate dal Servizio Affari Generali.

Art. 66 – Custode cimitero

1. Sono compiti specifici del custode dei cimiteri, anche inteso come ditta appaltatrice:

- a) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico, negli orari stabiliti d'intesa con il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
- b) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- c) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
- d) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici comunali competenti;
- e) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- f) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- g) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi;
- h) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- i) eseguire tutte le operazioni riguardanti le traslazioni di cadaveri o di resti mortali, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
- j) tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia svolto da personale comunale incaricato;
- k) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 54 e 55 del presente regolamento circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali.

Art. 67 – Doveri generali del personale addetto al cimitero

1. Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni

e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

2. In particolare deve:
 - a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
 - b) prestarsi al servizio in qualunque ora, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
 - c) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare;
 - d) aver cura del regolare funzionamento delle attrezzature delle quali fa uso;
3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto:
 - a) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri d'ufficio;
 - c) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

TITOLO XI – CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 68 – Tipologia delle sepolture in concessione

1. Sono oggetto di concessione amministrativa con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:
 - a) tombe in cemento ipogee;
 - b) loculi;
 - c) ossari;
 - d) cappelle private.
2. Le sepolture in campo comune e in campo di mineralizzazione sono disposte senza formalità, previa richiesta scritta e previo pagamento dei costi previsti.

Art. 69 – Diritti di sepoltura – Loculi e ossari

1. Il diritto di sepoltura nei loculi o ossari è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
2. I loculi, già oggetto di concessione, sono cedibili nel caso di reale ed immediata necessità di provvedere alla tumulazione di altro defunto, previa comunicazione agli uffici comunali.

Art. 70 – Diritti di sepoltura – Cappelle e tombe

1. Le cappelle di famiglia e le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una persona
 - b) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore del richiedente. Le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella cappella di famiglia o nella tomba di famiglia di cui alla lettera a) del presente articolo sono compresi:
 - a) gli ascendenti o discendenti in linea diretta in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle;
 - c) il coniuge
 - d) i conviventi more uxorie
 - e) le persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.

La concessione in uso di cappella, può essere intestata anche a una pluralità di persone che risponderanno in solido, secondo le rispettive quote espressamente indicate, per tutte le obbligazioni che dovessero insorgere nei confronti del comune e che a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

1. Il diritto d'uso delle sepolture di cui al comma 1 lettera b) è riservato alle persone che al momento della morte risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.
3. I progetti delle cappelle o delle tombe di famiglia sono approvati dal Comune. Alle sepolture private si applicano le disposizioni stabilite dal regolamento regionale. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione.
4. Il diritto di sepolcro non può essere oggetto di lucro o di speculazione e non può essere in alcun modo ceduto.

Art. 71 – Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte degli aventi titolo, le operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio od opposizione vengono sospese fino alla definizione della controversia; nel frattempo si procede alla tumulazione provvisoria a spese di chi ha richiesto la sepoltura del defunto

Art. 72 – Contratto di concessione

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il Comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un'area demaniale ubicata all'interno del cimitero e finalizzata alla costruzione ex novo di tomba ipogea, cappella, o di un manufatto esistente (tomba, loculo, ossario, cappella) idoneo a riporvi le spoglie dei propri defunti.
2. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con espresso provvedimento del responsabile del servizio contratti a seguito di domanda dei soggetti interessati.
3. La domanda è presentata da un qualsiasi familiare del defunto che agisce in nome e per conto e col preventivo assenso degli aventi titolo. In assenza di familiari la domanda può essere presentata da chiunque altro interessato.
4. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato dal Comune per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del titolo. XII
5. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizza mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.
6. Il contratto di concessione cimiteriale viene stipulato a fronte dell'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

Art. 73 – Onerosità della concessione - Pagamento

1. Il rilascio della concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di un canone la cui riscossione avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale prima della sottoscrizione dell'atto di concessione. Gravano sul richiedente, se ed in quanto dovute, l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.
2. In mancanza del pagamento non si procederà alla stipulazione del contratto; i feretri eventualmente già tumulati verranno estumulati d'ufficio a spese dell'inadempiente e reinumati in campo comune.
3. Gli oneri riguardanti tutti i tipi di concessione cimiteriale sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, che potrà anche stabilire una gradualità ai costi fissati in relazione alle caratteristiche della tomba, colombario, ossario ecc.
4. E' ammesso, previa motivata richiesta, il pagamento rateizzato dell'importo della concessione fino ad un massimo di quattro rate con cadenza trimestrale.

Art. 74 – Durata della concessione e decorrenza

1. Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e la decorrenza ha inizio con l'assegnazione della sepoltura o dell'area.
2. La durata delle concessioni delle sepolture è la seguente:
 - a) loculi: anni trenta (30)
 - b) tombe: anni quaranta (40)
 - c) ossari: anni trenta (30) o quaranta (40) in caso di prima sepoltura
 - d) aree per cappelle di famiglia: anni novanta (90)
 - e) aree per costruzione sepolcreti: anni quaranta (40)
3. Per i campi comuni la durata della sepoltura è per un periodo minimo di anni dieci.
4. Per i campi di mineralizzazione la durata della sepoltura è per un periodo minimo di anni cinque.

Art. 75 – Variazioni anagrafiche e della durata della concessione

1. Il concessionario o l'avente titolo di una sepoltura è tenuto a comunicare in modo

tempestivo per iscritto o recandosi presso l'ufficio concessioni cimiteriali, qualsiasi variazione anagrafica intervenuta dopo la stipula del contratto di concessione cimiteriale o dopo l'avvenuta sepoltura del defunto.

Art. 76 – Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza della prima concessione è consentito il rinnovo:
 - a. per un solo periodo di anni quaranta (40) per le concessioni di aree per la costruzione di tombe e per le tombe;
 - b. per un solo periodo di anni venti (20) per gli ossari di prima sepoltura;L'istanza di rinnovo deve essere presentata dal concessionario originario oppure da uno degli eredi che agisca in nome e per conto di tutti gli eredi legittimi. Il rinnovo verrà concesso per la durata e secondo le tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo; la tariffa da applicare viene individuata con riferimento alla situazione di fatto della tomba esistente all'atto della richiesta
2. Le altre concessioni non sono ulteriormente rinnovabili alla scadenza massima prevista dal precedente articolo 74, e ciò per necessità di rotazione.

Art. 77 – Successione della concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria o testamentaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto, entro sei mesi dall'accettazione dell'eredità, devono comunicare agli uffici comunali l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2, chiunque dei coeredi che compia un qualunque atto giuridico inerente la concessione o richieda un servizio inerente il defunto è tenuto alla presentazione all'ufficio concessioni cimiteriali del modello di autocertificazione attestante il fatto che agisce con il consenso degli altri aventi titolo, salvo che uno dei coeredi abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o del defunto.
4. In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

TITOLO XII – CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 78 – Criteri di assegnazione di loculi e ossari

1. Il rilascio di concessioni cimiteriali deve avvenire a favore di chi ne abbia necessità per dare sepoltura a persone defunte (salma fresca), a seconda che si tratti di cadavere o ceneri.
2. I loculi ed ossari sono liberamente scelti dal richiedente.
3. Per la tumulazione di resti ossei/ceneri a seguito di esumazione/estumulazione possono essere concessi solo gli ossari dalla ottava fila in su. Ad esaurimento di detti ossari potranno essere assegnati solo gli ossari nella fila immediatamente sottostante.

Art. 79 – Criteri di assegnazione posto d'inumazione in campo comune

1. All'atto della richiesta e solo ed esclusivamente in presenza di salma fresca, gli Uffici Comunali procedono all'assegnazione dell'area seguendo l'ordine progressivo degli spazi liberi immediatamente successivi all'ultimo spazio occupato.
2. La richiesta va inoltrata direttamente agli uffici compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici.

Art. 80 – Criteri di assegnazione di aree per costruzioni di tombe, tombe e cappelle

1. Il rilascio delle concessioni di aree per costruzione di tombe, tombe e cappelle è consentito e avviene di norma tramite avviso pubblico di assegnazione.
2. E' fatta salva la possibilità di assegnare direttamente aree per costruzione di tombe, tombe e cappelle a cittadini che si sono distinti per particolari meriti, con atto motivato della Giunta Comunale.

Art. 81 – Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura

1. Nel caso di trasferimento di feretro o resti ossei o ceneri nell'ambito del cimitero o in altro cimitero, si applica l'art. 84.
2. Le spese dell'operazione sono interamente a carico del richiedente compreso il costo di sostituzione ex novo della lastra di chiusura.

Art. 82 – Prenotazione loculi

1. E' possibile la prenotazione di loculi (colombari o ossari) nei seguenti casi:
 - concessione a persone viventi per la volontà di riservare un posto in posizione adiacente a quello di un parente o affine di primo grado defunto;
 - concessione a persone viventi con un'età di 85 anni compiuti
2. Nelle ipotesi sopraindicate, i familiari hanno l'obbligo di provvedere, al momento dell'utilizzo del loculo prenotato, contestualmente alla tumulazione della salma, a rinnovare la concessione per il tempo necessario al raggiungimento del periodo minimo di inumazione (con la possibilità di chiedere il rinnovo per un durata maggiore, sino ad un periodo massimo di tumulazione pari a quello previsto per le nuove concessioni dei colombari e ossari).

TITOLO XIII - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 83 – Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o d'ufficio nel caso di soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
2. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non hanno preventivamente disposto per la collocazione del defunto, vi provvederanno direttamente gli uffici competenti che valuteranno di volta in volta l'opportunità circa la sistemazione in campo comune, in campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
Si richiama quanto previsto dal titolo VI.
3. Per le tombe ipogee e le cappelle private l'onere di rimozione delle salme, dei resti ossei o di ceneri presenti è a carico dei concessionari, compresi:
 - oneri di cremazione;
 - oneri di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.
4. I manufatti con le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; tutto quanto posto ad ornamento delle sepolture resta di proprietà del Comune, fatte salve esplicite richieste prima dell'esumazione da parte degli aventi diritto e salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dall'esumazione od estumulazione dei defunti.

Art. 84 – Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.
2. La domanda di estumulazione di cadavere, di ossei o di ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa, comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del feretro, dei resti ossei o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero, si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con la stipulazione di un nuovo contratto e il pagamento del canone vigente all'atto della stipula. La durata del nuovo contratto sarà pari agli anni non goduti della concessione oggetto di rinuncia.
4. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
5. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso, salvo nel caso di rinuncia nei primi cinque anni della concessione per il quale è previsto un rimborso del 50% del canone concessorio versato.
6. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore, o in assenza, dai suoi successori.
7. Il loculo o ossario o tomba o cappella oggetto di rinuncia rientra nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale che può procedere ad ulteriori concessioni senza nessun vincolo nei confronti del concessionario rinunciante.

Art. 85 – Revoca

1. E in facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali con provvedimento motivato.
3. Al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dalla direzione del cimitero,

rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

4. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno sessanta giorni prima dalla sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e all'albo del cimitero per la durata di sessanta giorni, indicando il giorno stabilito per la traslazione delle spoglie mortali.
5. L'avviso dell'avvio del procedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno sessanta giorni.

Art. 86 – Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - d) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio on line all'albo cimiteriale per la durata di trenta giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio con provvedimento motivato, a seguito del quale, si provvede d'ufficio alla traslazione del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri, stabilendone la collocazione in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune.

TITOLO XIV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Art. 87 – Imprese appaltatrici del Comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 88 – Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di imprese private a loro libera scelta e che siano in possesso dei requisiti di Legge.
2. In caso di violazioni od inosservanza da parte delle imprese iscritte o dei loro dipendenti, delle norme disciplinari previste dal presente regolamento, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dei lavori.
3. In ogni caso le opere debbono essere eseguite consentendo il libero accesso al Cimitero in condizioni di sicurezza previa verifica da parte

Art. 89 – Obblighi e divieti delle imprese private e del loro personale

1. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori, laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
2. L'utilizzo di aree all'interno dei cimiteri è soggetto a preventiva autorizzazione all'occupazione da parte dell'Ufficio Tecnico;
3. I laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; gli uffici competenti, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, possono ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. E' vietato occupare spazi attigui all'area di lavoro senza l'autorizzazione. Tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, e qualsiasi altro tipo di materiale. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno essere collocate in zone appositamente individuate dagli uffici e nascoste alla vista dei visitatori.
6. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.
7. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero e trasportati a discarica autorizzata nei modi indicati dagli uffici, verificando che non vi siano resti ossei ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
8. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi; la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.
9. Il personale delle imprese o chiunque ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo e in caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dal responsabile del cimitero ne viene disposto l'allontanamento.
10. Durante i lavori, il personale delle imprese è tenuto ad indossare in modo ben visibile, il cartellino identificativo ed abiti consoni alla sacralità del luogo.
11. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero lavori diversi da quelli autorizzati.

Art. 90 – Orari di lavoro per le imprese

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del responsabile del cimitero.
3. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dalla direzione del cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 91 – Vigilanza e collaudo di opere

1. L'ufficio tecnico comunale vigila sulla corretta esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri.

TITOLO XV – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 92 – Requisiti all'esercizio delle attività funebri

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento di salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune ove ha sede commerciale l'impresa.
3. L'autorizzazione, che dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
4. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività funebre è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
 - b) almeno un'autofunebre e un'adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni di legge;
 - c) direttore tecnico dotato di poteri direttivi, e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso di requisiti formativi previsti per legge;
 - d) quattro operatori funebri o necrofori, con contratto di lavoro e requisiti formativi previsti per legge.
5. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo.

Art. 93 – Obblighi e divieti

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebri devono garantire la continuità e il corretto svolgimento dei servizi.
2. E' vietato:
 - a. lo svolgimento di attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, in locali di osservazione. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre;
 - b. sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - c. sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 94 – Vigilanza

1. Le imprese esercenti l'attività di pompe funebri sul territorio comunale, sono soggette alla vigilanza sull'attività funebre da parte del comune, che si avvale dell'ATS per gli aspetti igienico sanitari.
2. Il comune esercita anche la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni trasformativi conservativi e di ossa.

TITOLO XVI – RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI

Art. 95 – Classificazione dei rifiuti cimiteriali

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti cimiteriali si distinguono in:
 - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione, assi e resti delle bare utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, maniglie, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse;
 - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, costituiti da materiali lapidei inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, della tumulazione od inumazione, rifiuti da offerte votive, rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze, rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interne o a corredo dell'impianto cimiteriale;
 - c) rifiuti da sala autoptica.

Art. 96 – Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. La gestione e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sono condotti garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione, che, per la loro particolare natura, necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.
2. I rifiuti cimiteriali di cui al precedente art. 101 devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.
3. I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti, con le necessarie precauzioni e con modalità tali da favorire il recupero dei resti metallici delle bare. Il loro smaltimento deve avvenire secondo le modalità di Legge.
4. I rifiuti cimiteriali derivanti dalla ordinaria gestione dei cimiteri sono immessi in appositi contenitori per rifiuti urbani, collocati ove possibile all'interno dei cimiteri.
5. I rifiuti provenienti da attività cimiteriali consistenti in terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti da lavorazioni di edilizia cimiteriale possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero oppure essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, nel rispetto della normativa vigente.
6. Nel caso in cui per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, si renda necessario il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali, lo stesso dovrà essere attuato in area allo scopo individuata dal comune, all'interno dell'area cimiteriale.

TITOLO XVII – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 97 – Sanzioni amministrative

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salva ogni diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 77 comma 1 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, dell'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel titolo XVI del presente regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Paladina, da mesi uno a mesi tre; in caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre nell'arco del triennio, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di San Pellegrino terme.
3. L'entità della sanzione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa.
4. Resta salva la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi previsti dall'articolo 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Le funzioni di vigilanza, di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie sono esercitate dal Corpo di Polizia Locale e dal Responsabile Servizi Cimiteriali, ciascuno per il proprio ambito di competenza.

Art. 98 – Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a norme statali e regionali in vigore ed in particolare al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265/1934 e successive modificazioni, alla legge n. 130/2001, al D.P.R. n. 254/2003, alla legge regionale n. 33/2009, al relativo regolamento di attuazione e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

Art. 99 – Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

Art. 100 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni contenute nelle delibere di giunta e di consiglio precedentemente emesse ed entra in vigore con l'approvazione della deliberazione di consiglio comunale, esecutiva, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.